

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2018  
228/2018/A**

**TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PERIODO DI PROROGATIO DELLA III CONSILIATURA  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1013<sup>a</sup> *bis* riunione del 9 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, 79;
- il decreto legislativo 24 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'articolo 21;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare l'articolo 1, comma 527;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, di nomina dell'attuale III Consiliatura dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A (di seguito: deliberazione 64/2018/A);
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, 5388 (di seguito: parere 5388/2010).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 481/95, i componenti dell'Autorità sono *“nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione*

*del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente*” col necessario parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari “*a maggioranza dei due terzi dei componenti*”, durano in carica sette anni e non possono essere confermati;

- l’attuale III Consiliatura dell’Autorità, giunta a naturale scadenza in data 11 febbraio 2018, a far data dal giorno successivo si trova a operare in regime di specifica *prorogatio*, come chiarito dal Consiglio di Stato nel suo parere 5388/2010; con tale parere, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che:
  - per l’Autorità non trova applicazione la disciplina generale dell’istituto della *prorogatio* prevista dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, atteso che la nomina dei membri del Collegio dell’Autorità risulta atto complesso che coinvolge “*prevalentemente*” il Parlamento, integrandosi quindi una fattispecie espressamente esclusa dall’ambito applicativo del citato decreto-legge;
  - considerata la particolare rilevanza e la non surrogabilità delle funzioni affidate all’Autorità, nel caso di simultanea scadenza di tutti i componenti del Collegio della medesima, si debba comunque ammettere, a titolo eccezionale, la possibilità di una specifica *prorogatio*, al fine di assicurarne la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo Collegio;
  - tale specifica *prorogatio* “*non deve eccedere il tempo ragionevolmente necessario per l’ordinario svolgimento delle normali procedure di nomina*”, dovendo quindi ritenersi limitata a sessanta giorni dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti;
- alle indicazioni contenute nel parere 5388/2010, si è conformata la II Consiliatura (2003-2010) nonché, con deliberazione 64/2018/A, la III Consiliatura dell’Autorità, il cui periodo di *prorogatio* si conclude, pertanto, in data 12 aprile 2018,.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota in data 25 settembre 2017, l’Autorità, nell’approssimarsi della sua naturale scadenza (11 febbraio 2018), ha fornito al Governo informazioni ed elementi in ordine alla *prorogatio* e alla procedura di nomina prevista dalla legge 481/95;
- il quadro delle istituzioni interessato risulta ad oggi non completamente definito, atteso che – in seguito alle elezioni politiche per la nomina del Parlamento svoltesi durante il periodo di *prorogatio* della III Consiliatura – non risultano nominate le competenti commissioni parlamentari della XVIII Legislatura;
- a fronte di un tale contesto congiunturale venutosi a formare, l’Autorità, con nota 6 aprile 2018, trasmessa in conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto al Consiglio di Stato autorevoli precisazioni in merito al suo precedente parere 5388/2010, nel caso in cui il periodo di *prorogatio* si concluda senza che sia nominato un nuovo Collegio dell’Autorità in ragione della predetta peculiare e straordinaria congiuntura istituzionale;

- in conseguenza di quanto sopra, in assenza di interventi di altre Istituzioni che, nelle more, indichino la prosecuzione o la reintegrazione dell'esercizio delle funzioni da parte della III Consiliatura, a decorrere dal 13 aprile 2018 e sino alla data di insediamento della prossima IV Consiliatura dell'Autorità, l'operatività amministrativa dell'Autorità sarà proseguita dai suoi Uffici, nei limiti delle funzioni e dei provvedimenti che non siano riservati al Collegio dell'Autorità dalla legge, in particolare dall'articolo 2, comma 10, della legge 481/95, nonché dal dPR 244/01 (tra tali funzioni e provvedimenti riservati al Collegio rientrano, esemplarmente, quelli di regolazione, segnalazione ed *enforcement* di cui all'articolo 2, commi 12 e 20, della citata legge 481/95).

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, al fine di garantire certezza e trasparenza agli operatori ed utenti di tutti i settori interessati dall'attività di regolazione dell'Autorità, nonché alle Istituzioni coinvolte dal procedimento di nomina dell'Autorità, fornire indicazioni – alla luce del parere del Consiglio di Stato 5388/2010, cui l'Autorità si è autonomamente conformata – in ordine a termini ed effetti connessi alla conclusione dell'attuale periodo di *prorogatio*

**DELIBERA**

1. di precisare che, concluso in data 12 aprile 2018 il periodo di specifica *prorogatio* della III Consiliatura dell'Autorità, a decorrere dal giorno 13 aprile 2018 e sino all'insediamento della prossima IV Consiliatura, in assenza di interventi di altre Istituzioni che indichino, nelle more, la prosecuzione o il reintegro dell'esercizio delle funzioni da parte dell'attuale III Consiliatura, l'attività amministrativa dell'Autorità sarà curata dagli Uffici della medesima, nei limiti delle funzioni e dei provvedimenti non riservati dalla legge al Collegio;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Autorità amministrative indipendenti;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*